



COMUNE di MELENDUGNO
Provincia di LECCE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Data: 05/04/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonio Antonica



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 66

data: 29/03/2012

OGGETTO: Ambiente & Sviluppo contro Comune di Melendugno per il pagamento dei costi di conferimento rifiuti presso la piattaforma a tecnologia complessa di Masseria Guarini in Agro di Cavallino. Periodo 2006-2008. Approvazione schema di transazione.

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di Marzo alle ore 18,30 nella sala della adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Presiede l'adunanza il Mauro Russo nella sua qualità di Vicesindaco.

La situazione dei presenti e degli assenti risulta la seguente:

	Presente
1) RUSSO Mauro	Sì
2) BUFANO Fabio	Sì
3) CORVINO Niceta	Sì
4) DURANTE Antonio	Sì
5) PRETE Anna Elisa	Sì
6) SERINO Luigi	No

Totale 5 su 6

Con l'assistenza del Segretario comunale, Dr. Antonio Antonica, il quale provvede alla redazione del presente verbale. E', altresì, presente il Vicesegretario Comunale Dr. Salvatore Gabrieli.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La Giunta comunale constatato che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000, sulla proposta di deliberazione sono stati chiesti i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA
Parere: FAVOREVOLE
Data: <u>29.03.2012</u>
Il Responsabile del Servizio AMMINISTRAZIONE GENERALE F.to all'originale

REGOLARITA' CONTABILE
Parere: FAVOREVOLE
Data: <u>29.03.2012</u>
Il Respons. del SERV. FINANZIARIO F.to all'originale

<p><i>Non è stato richiesto alcun parere, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo</i></p> <div style="text-align: right; width: 50px; height: 30px; border: 1px solid black; margin-left: auto;"></div>
--

Ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: Ambiente & Sviluppo contro Comune di Melendugno per il pagamento dei costi di conferimento rifiuti presso la piattaforma a tecnologia complessa di Masseria Guarini in Agro di Cavallino. Periodo 2006-2008. Approvazione schema di transazione.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- Che in data 05/04/2004, con deliberazione n. 26, l'Assemblea dei Sindaci dell'A.T.O. Le/1 approvava il progetto degli standard minimi dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U. e R.S.U.A., spazzamento ed igiene ambientale da anettere al Capitolato d'Appalto ed al Bando per l'individuazione del gestore unico limitatamente ai nove comuni (dei 27 totali) dell'Ambito aventi il contratto in scadenza ovvero scaduto;
- Che, nel corso dell'Assemblea del 18/09/2004, con deliberazione n. 39, si delegava al Comune di Lecce il ruolo di Stazione Appaltante in riferimento alle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di cui sopra;
- Che il Comune di Melendugno, con deliberazione G.C. n. 57 del 31/3/2005, stabiliva, parimenti agli altri comuni interessati, tra l'altro:
 - o di dare atto che l'Ufficio Unico per l'appalto suddetto sarebbe stato diretto dal dirigente del settore Ambiente del Comune di Lecce, Arch. Fernando Bonocuore;
 - o che per il Comune di Melendugno il costo previsto dal progetto dei servizi oggetto dell'appalto era pari ad € 1.116.000,00 per l'anno finanziario 2006, al netto dell'IVA e del ribasso di gara e che il Comune medesimo, trovandosi in regime di tariffa per il servizio di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 49 e successive modificazioni del D. Lgs. n. 22/97, non avrebbe dovuto corrispondere alcun canone alla ditta aggiudicataria, in quanto la medesima, era tenuta ad applicare e riscuotere la tariffa in parola;
 - o che, a differenza di quanto sarebbe avvenuto nei comuni non ancora in regime di "tariffa Ronchi", la ditta aggiudicataria avrebbe dovuto accollarsi direttamente l'onere del conferimento presso l'impianto di trattamento finale dei rifiuti, in quanto la tariffa applicata e riscossa avrebbe dovuto coprire tutti i costi del servizio, compresi quelli connessi al trattamento finale dei rifiuti;
- Che, con determinazione del Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Lecce n. 203 del 27/12/2005, si provvedeva all'aggiudicazione definitiva della gara all'ATI formata dalle ditte ASPICA soc. arl, ECOTECNICA srl e MONTECO srl, con ASPICA ditta mandataria;
- Che con deliberazione G.C. n. 215/2005 si prendeva atto degli esiti della gara di cui sopra ed in particolare del fatto che il canone annuo per l'espletamento del servizio relativo al comune di Melendugno era pari ad € 1.112.986,80 oltre iva;
- Che, con deliberazione n. 52 del 20/12/2005, l'Assemblea dell'ATO Le/1 decideva di posticipare il termine per la gestione unitaria del ciclo dei rifiuti solidi urbani al 1° aprile 2006;
- Che con la mandataria dell'ATI appaltatrice del servizio unico, in data 23/5/2006, il Comune di Lecce – delegato dall'ATO LE/1, quale stazione appaltante – stipulava il contratto d'appalto rep. n. 5681 del 23/05/2006;
- Che comunque il servizio veniva attivato in data 1/4/2006 sotto le riserve di legge;
- Che la ditta mandataria ed esecutrice del servizio sul territorio di Melendugno e cioè ASPICA srl, obbligata contrattualmente ad applicare e riscuotere la Tariffa di Igiene Ambientale, solo in data 19/12/2006 (ben otto mesi dopo l'attivazione del servizio), malgrado le sollecitazioni dell'amministrazione direttamente e attraverso l'ATO stazione appaltante, presentava alcuni degli elaborati previsionali propedeutici appunto all'attività di applicazione e riscossione della tariffa medesima;
- Che con nota protocollo 6484 del 7/04/2008 ASPICA srl comunicava il trasferimento del servizio di igiene urbana del Comune di Melendugno alla ditta Ecotecnica srl a far data dal 1° maggio 2008;
- Che con nota acquisita al protocollo n. 7873 del 11/04/2008 la ditta Ecotecnica srl, mandante componente dell'ATI aggiudicataria, comunicava all'ATO Lecce I ed al Comune di Melendugno la

cessione di quote di partecipazione nell'ambito dell'ATI, mediante atto notarile, ed in particolare l'acquisizione del cantiere di Melendugno a far data da maggio 2008;

- Che quindi la ditta Aspica, quale mandataria e quale esecutrice dei servizi nel cantiere di Melendugno, era obbligata ad applicare e riscuotere la tariffa, comprensiva degli oneri di discarica, tanto che riscuoteva le bollette emesse, attraverso il concessionario della riscossione Equitalia spa, comprensive della quota prevista per lo smaltimento dei rifiuti;
- Che, in conseguenza delle argomentazioni sopra esposte, la ditta gestore dell'impianto al servizio del bacino Lecce 1, Ambiente & Sviluppo arl, e cioè della piattaforma a tecnologia complessa di Cavallino, correttamente fatturava ad Aspica i conferimenti dei rifiuti raccolti presso il comune di Melendugno;
- Che Aspica non eseguiva con puntualità e regolarità il pagamento delle fatture, limitandosi, a saldare alcuni importi fatturati, senza, peraltro, informare l'amministrazione della specifica questione nel quadro complessivo, già problematico, di tutto l'appalto unico, fino al punto di interrompere completamente qualsiasi pagamento;
- Che la ditta Ambiente & Sviluppo, dopo l'emissione di decreti ingiuntivi anche nei confronti del Comune di Melendugno, quale obbligato in solido per lo smaltimento dei propri rifiuti, puntualmente opposti dallo stesso Comune, è giunta a effettuare il pignoramento presso la tesoreria comunale per un importo di Euro 800.000,00, giusta nota della Banca Popolare Pugliese, acquisita al protocollo al n. 21895 del 2/12/2009;
- Che nel mese di marzo 2010 presso gli Uffici dell'ATO Lecce 1 ed alla presenza dei rappresentanti dello stesso Consorzio ATO, si è tenuta una riunione, nell'ambito del contraddittorio previsto dall'art. 8 del Contratto d'Appalto;
- Che in tale occasione si sono poste sul tappeto le varie e complesse questioni riguardanti le peculiarità del cantiere di Melendugno e si è depositata una dettagliata relazione circa tali questioni, a fronte della quale la ditta, appunto in contraddittorio, avrebbe fatto le proprie osservazioni;
- Che la ditta al contrario non ha provveduto a formulare alcuna osservazione, continuando sostanzialmente a disinteressarsi alla questione del cantiere di Melendugno, con le molteplici complesse problematiche (riscossione gettito TIA, contraddittorio ex art. 8 del Contratto d'appalto, pagamento del servizio trattamento e smaltimento rifiuti);
- Che, intanto, il Consiglio di Stato, prima in sede cautelare, poi con sentenza n. 6492 del 22/06/2010, depositata in segreteria il 17/09/2010, confermava la legittimità delle deliberazioni consiliari con le quali venivano approvati i piani finanziari del servizio gestito da Aspica, che erano stati impugnati dalla stessa innanzi al giudice amministrativo, in quanto ad avviso della ricorrente erano di importo non congruo rispetto ai servizi resi o da rendere nell'appalto;
- Che gli importi dei piani finanziari suddetti dovevano essere riscossi direttamente attraverso l'imposizione TIA e che in tali importi erano comprese le somme relative ai costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti da pagare alla ditta Ambiente & Sviluppo;
- Che l'amministrazione aveva incaricato dell'opposizione ai decreti ingiuntivi emessi dalla ditta Ambiente & Sviluppo l'avv. Salvatore De Giorgi, il quale era stato anche incaricato di tutelare gli interessi ed i diritti dell'ente, tra l'altro valutando l'opportunità di diffidare formalmente Aspica a effettuare i pagamenti delle fatture emesse dalla ditta Ambiente & Sviluppo;
- Che conseguentemente sono state trasmesse note di diffida alla ditta Aspica nel tentativo di indurre la stessa a saldare le pendenze con il gestore dell'impianto di trattamento e smaltimento;
- Che, in particolare, sono stati trasmessi n. 2 atti stragiudiziali di diffida ad adempiere alla ditta Aspica, rispettivamente in data 18/01/2010 e in data 01/09/2010;
- Che sostanzialmente non è scaturito alcun esito, anzi, oltre al pignoramento presso la tesoreria dell'ente, la ditta Ambiente & Sviluppo ha proseguito nella notifica di atti di precetto per ulteriori relative fatture non pagate da Aspica per il periodo contrattuale di sua pertinenza;
- Che con nota acquisita al protocollo del Comune al n. 16124 del 27.09.2011, il legale incaricato dal Comune nelle vicende legate ai decreti ingiuntivi di Ambiente & Sviluppo riteneva di rinunciare ai mandati alle liti;
- Che, peraltro, nel frattempo, stanti le pronunce di provvisoria esecutività dei decreti ingiuntivi e i

- potenziali maggiori oneri cui sarebbe soggetto l'ente, sono state avviate trattative con la ditta Ambiente & Sviluppo, al fine di valutare la possibilità di una chiusura transattiva della complessa e delicata pendenza con il gestore dell'impianto a tecnologia complessa di Cavallino, ferme restando le azioni, nelle opportune sedi competenti, nei confronti di Aspica srl,;
- Che, con deliberazione G.C. n. 193-2011 si procedeva alla sostituzione del legale che aveva rinunciato ai mandati suddetti, con l'incarico al Prof. Avv. Francesco Porcari;
 - Che, in particolare con detta deliberazione si stabiliva tra l'altro:
 - o di incaricare il Prof. Avv. Francesco PORCARI, con studio VIA S. FRANCESCO D'ASSISI 33 73100 LECCE (LE), di sostituire il precedente legale incaricato dall'amministrazione, che ha rinunciato ai mandati nei procedimenti Comune di Melendugno contro Ambiente & Sviluppo, con ampio mandato a valutare eventuali vie transattive per la chiusura delle controversie relative ai decreti ingiuntivi emessi;
 - o di far rimanere ferme ed impregiudicate le azioni, nelle opportune sedi competenti, nei confronti di Aspica srl e di eventuali altri soggetti, anche in relazione all'eventuale escussione della cauzione fideiussoria posta a garanzia del contratto rep. 5681 del 23.05.2006;
 - Che le trattative avviate con la ditta Ambiente & Sviluppo, a cui sopra si è fatto cenno, hanno prodotto per successivi gradi la proposta di transazione in atti, con la quale si definisce il contenzioso tra le parti a fronte del pagamento da parte dell'amministrazione delle pendenze relative allo smaltimento dei rifiuti per il periodo in cui era concessionario del servizio di igiene urbana la ditta Aspica srl, decurtate degli interessi legali e con una dilazione di pagamento di n. 3 rate di pari importo; il pagamento da parte dell'amministrazione delle spese legali di controparte con una riduzione delle stesse e con il beneficio di una rateizzazione senza oneri; l'abbandono dei contenziosi in cui Ambiente & Sviluppo e il Comune di Melendugno sono parti;
 - Che già nell'approvazione del bilancio di previsione 2011, avvenuta con DCC n. 23 del 10.06.2011 e nella relativa variazione di bilancio effettuata con DGC n. 163 del 30.08.2011, ratificata con DCC n. 33 del 29.09.2011 si era provveduto, nella prospettiva di una definizione transattiva della vicenda, a prevedere le risorse finanziarie necessarie ai pagamenti di cui sopra;
 - Che con DCC n. 12 del 21.03.2012 si è approvato il Bilancio di Previsione 2012, la Relazione revisionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale 2012-2014, all'interno dei quali sono state previste le somme necessarie alla conclusione dell'eventuale transazione;
 - Che il legale incaricato dall'ente in sostituzione del precedente legale ha evidenziato delle criticità in ordine alla transazione, soprattutto riguardo all'aspetto della problematicità dei meccanismi da porre in essere per il recupero del credito nei confronti di Aspica, soprattutto a causa della indisponibilità di controparte ad accollarsi oneri ed impegni ulteriori rispetto alle azioni esecutive già intraprese ed a quelle da intraprendere per il recupero delle somme relative ai conferimenti dei rifiuti per il periodo in cui era concessionaria Aspica;

TENUTO CONTO delle seguenti argomentazioni:

- o La problematica insorta tra Ambiente e Sviluppo e l'Amministrazione di Melendugno è da ricondurre a due momenti della vita amministrativa che risalgono oramai agli anni 2001/2002. E cioè, da una parte, alla convenzione stipulata dai comuni del bacino di conferimento rifiuti a cui Melendugno appartiene ed il Comune di Cavallino, titolare dell'impianto di smaltimento, dato poi in concessione alla ditta Ambiente e Sviluppo, e, dall'altra, all'introduzione a Melendugno della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), che prevedeva l'applicazione e riscossione in capo al concessionario del servizio di igiene urbana (nel caso del Comune di Melendugno caso la ditta Aspica srl);
- o Detta convenzione stipulata dai comuni del bacino di conferimento conteneva una clausola di obbligazione solidale (Amministrazione comunale - concessionario del servizio di igiene urbana) per il pagamento dei conferimenti;
- o Nel caso di Melendugno detta clausola, combinandosi con il potere-dovere della ditta Aspica di prelevare la Tariffa al fine di remunerare il proprio servizio di igiene urbana, ha posto le premesse, stante gli inadempimenti posti in essere dalla stessa ditta, per l'instaurarsi del

- contenzioso tra il gestore dell'impianto di smaltimento e lo stesso Comune di Melendugno.
- Aspica, prelevando il gettito tariffario, doveva, da una parte, remunerare i servizi resi e dall'altra pagare il conferimento dei rifiuti presso la piattaforma di trattamento, gestita appunto dalla ditta che ha intrapreso azione esecutiva;
 - Tale meccanismo nella logica di attuazione della TIA era stato inserito nel contratto d'appalto (e negli atti inditivi della gara) stipulato dall'ATO Lecce 1, al momento dell'affidamento della gara unica a cui il Comune di Melendugno ha partecipato;
 - I giudici aditi da Ambiente e Sviluppo non hanno tenuto conto delle vicende contrattuali appena citate, soffermandosi sulla solidarietà dell'obbligazione contenuta nella convenzione tra il Comune di Cavallino e le Amministrazioni comunali, di cui sopra si è detto;
 - L'orientamento giurisprudenziale dei giudici di Lecce consiglia all'amministrazione di desistere dalla strategia esclusivamente giurisdizionale intrapresa;
 - Ambiente e Sviluppo può, in qualsiasi momento, agire per incamerare l'ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell'esecuzione e può attivare gli altri atti di precetto notificati e non ancora messi in esecuzione;
 - Che le rimanenti opposizioni ai decreti ingiuntivi, i cui giudizi ancora pendenti, rappresentano un'alea per l'amministrazione che, stante l'orientamento giurisprudenziale maturato, fa paventare esiti negativi;

CONSIDERATO che le criticità dedotte dal legale dell'ente trovano bilanciamento nei vantaggi che l'amministrazione può conseguire con la chiusura della controversia in via transattiva con Ambiente e Sviluppo, che si riassumono nei seguenti punti:

- Mancato incameramento da parte della ditta dell'ordinanza di assegnazione conseguente alla procedura esecutiva;
- Mancato avvio da parte della ditta delle procedure esecutive relativamente al credito ulteriormente vantato;
- Mancato pagamento delle spese per interessi, che si stimano intorno ad Euro 98.000;
- Contingentamento delle spese legali;
- Chiusura di gran parte dei giudizi pendenti, di esito, nella migliore delle ipotesi, incerto;
- Rateizzazione dei pagamenti sia della sorte capitale che delle spese legali;

DATO ATTO che quanto sopra esposto si evince anche dalla nota formulata dal Responsabile del Servizio Amministrazione generale prot. n. 6081/2012;

VISTA la nota dell'avv. Porcari, acquisita al protocollo dell'ente al n. 6097/2012;

RITENUTO di riservarsi con successivi atti di dare ulteriore nuovo impulso alle azioni già intraprese, nel tentativo di recupero delle somme nei confronti di Aspica, alla luce delle vicende contrattuali intercorse tra questa Amministrazione e la ditta concessionaria del servizio di igiene urbana per gli anni 2006-2008;

VISTO e riconosciuto meritevole di approvazione lo schema di transazione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Con voti unanimi,

DELIBERA

Di richiamare qui le premesse e la narrativa che della presente fanno parte integrante e sostanziale;

Di approvare lo schema di transazione tra la ditta Ambiente e Sviluppo Società Consortile a responsabilità limitata e il Comune di Melendugno, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di autorizzare il responsabile del servizio amministrazione generale e la responsabile del servizio finanziario a porre in essere gli atti gestionali di rispettiva competenza al fine di ottemperare a quanto dalle clausole dell'atto transattivo, compresi gli atti di impegno di spesa sugli appositi capitoli del

bilancio di previsione approvato con DCC n. 12-2012;

Di autorizzare il responsabile del servizio amministrazione generale a sottoscrivere in nome e per conto dell'amministrazione la transazione di cui alla presente;

Di riservarsi con successivi atti di dare ulteriore nuovo impulso alle azioni già intraprese, nel tentativo di recupero delle somme nei confronti di Aspica, alla luce delle vicende contrattuali intercorse tra questa Amministrazione e la ditta concessionaria del servizio di igiene urbana per gli anni 2006-2008;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza di provvedere al fine di evitare conseguenze negative che potrebbero derivare dal protrarsi del contenzioso.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Dalla sede municipale, li 29/03/2012

Il Vicesindaco
Mauro Russo
f.to all'originale



Il Segretario comunale
Dr. Antonio Antonica
f.to all'originale


RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE, sottoscritto, attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del TUEELL e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicata sul sito internet del comune www.comune.melendugno.le.it il 05/04/2012.

La presente deliberazione viene comunicata ai Sigg. Capigruppo consiliari, con lettera n. 6505 in data 05/04/2012.

Melendugno, li 05/04/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonio Antonica
f.to all'originale



ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA'

[] La presente deliberazione diverrà eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L., trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

[X] E' divenuta eseguibile in data 29/03/2012 perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Melendugno, li 05/04/2012.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonio Antonica
f.to all'originale

